

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2472

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato IOZZELLI

Presentata il 7 novembre 1973

Aumento delle pensioni per differimento della domanda

ONOREVOLI COLLEGHI! — La maggior parte dei lavoratori giunti all'età di pensionamento hanno un numero di anni di contribuzione inferiore a 40 per avere subito periodi di disoccupazione e per omissioni contributive da parte dei datori di lavoro.

La prova dell'esistenza di questa situazione la si deduce dal numero ancora elevato di pensioni minime che al 31 gennaio 1973 erano il 57 per cento rispetto al numero complessivo delle pensioni erogate ad ex lavoratori subordinati.

Ciò significa che i suddetti lavoratori hanno raggiunto il diritto a pensione con meno di 15 anni di effettiva contribuzione. In questa valutazione si deve tener conto della misura della retribuzione percepita negli anni precedenti al pensionamento e della contribuzione figurativa dovuta a servizio militare, malattia, maternità, disoccupazione indennizzata la quale viene aggiunta a quella per i contributi effettivamente versati.

Un numero abbastanza elevato di lavoratori continua a svolgere l'attività lavorativa anche dopo il compimento dell'età di pensionamento perché sono in condizione di poter lavorare, ma soprattutto perché fruiscono di pensioni assolutamente insufficienti ai loro bisogni.

All'INPS risulta che continuano a lavorare circa 500 mila pensionati. Sicuramente il loro numero è superiore, perché i pensionati in molti casi per farsi assumere o per farsi man-

tenere in servizio non denunciano all'INPS di continuare a lavorare, consentendo così un notevole risparmio a favore del datore di lavoro che non versa i contributi per queste persone.

Il comportamento dei pensionati è giustificato dalla difficoltà che incontrano le persone anziane a trovare una occupazione.

In questa situazione è naturale che i lavoratori all'epoca in cui conseguono il diritto a pensione, quando questa è assai insufficiente possano desiderare di migliorarla continuando a lavorare e a versare i contributi e a differirne di uno o più anni il godimento per avere un ulteriore aumento della pensione.

Questo secondo aumento è attualmente previsto solo a favore delle pensioni calcolate sui contributi con l'applicazione alla misura della pensione dei coefficienti previsti nelle tabelle *D* e *E* allegate alla legge 11 agosto 1972, n. 485.

Sono invece escluse dal suddetto aumento le pensioni calcolate sulle retribuzioni in forza dell'articolo 6 lettera *b*) della legge 18 marzo 1968, n. 238.

Dal punto di vista attuariale e sociale la citata norma dell'articolo 6 della legge n. 238 è infondata e ingiusta, giacché non consente a chi ha una bassa posizione assicurativa per disoccupazione o evasione contributiva dei datori di lavoro di poter migliorare la misura della propria pensione, benché l'aumento per

differimento della domanda di pensione non comporti un maggior onere.

Infatti a chi differisce la pensione dovrebbe essere corrisposto in più quello che non ha percepito da quando all'età di pensionamento ha maturato il diritto a pensione a quando ne viene fatta richiesta.

Il lavoratore cui è liquidata la pensione calcolata sulla retribuzione, nella situazione attuale, qualora volesse migliorare il proprio reddito per l'età più avanzata, dovrebbe:

1) farsi liquidare la pensione dell'INPS all'età di pensionamento e versare le relative rate ad un ente assicuratore per un certo numero di anni. In modo che, al termine, possa avere la pensione INPS e la pensione dell'ente assicuratore;

2) investire le rate di pensione da destinare a quando avrà esaurito la liquidazione o avrà cessato di lavorare.

Non si capisce perché al suddetto obiettivo non si debba pervenire attraverso l'INPS, sia per evitare al lavoratore le difficoltà che comportano le suddette operazioni, ma anche perché la Corte costituzionale nella sentenza n. 137 del 15 luglio 1969 ha affermato che nella determinazione della misura della pensione si deve tenere in considerazione la data di inizio del godimento della pensione.

A questo si può provvedere prevedendo una tabella di percentuali per il calcolo della pensione che tenga conto dell'età in cui si inizia il godimento della pensione.

Ciò facendo si opererebbe nel senso della equità perché a uguale contribuzione ed anzianità si corrisponde la stessa pensione.

Per rendersene conto è sufficiente considerare la situazione di due assicurati che all'epoca di decorrenza della pensione hanno acquisito 35 anni di contribuzione, ma hanno una età diversa: uno 55 anni, l'altro 60. Corrispondendo ai due la pensione nella stessa misura mensile, quello che inizia il godimento della pensione a 55 anni avrà dall'INPS per tutti gli anni di godimento della pensione un importo complessivo superiore a quello che viene corrisposto all'altro assicurato che inizia il godimento della pensione a 60 anni di età perché è minore la durata di godimento della pensione.

Questa constatazione ha la sua attuazione negli Stati dove si cerca di contenere la spesa per le pensioni.

Infatti in questi Stati l'età di pensionamento viene fissata ad età avanzata, superiore all'età di pensionamento di 55 e 60 anni stabilita in Italia per l'AGO.

La facoltà di percepire in età più giovane la pensione è una agevolazione, giacché consente una più ampia libertà nella scelta dell'età di godimento della pensione.

È evidente che stabilendo la misura della pensione anche in relazione all'inizio di godimento della pensione, nella situazione attuale nella quale per l'articolo 10 della legge n. 153 del 1969 non si tiene conto dell'età ai fini della determinazione della misura della pensione, la gestione pensionistica incontrerebbe una minore spesa, perché le pensioni erogate prima del compimento dei 60 anni, a parità di anni di contribuzione e retribuzione, sarebbero di minore importo.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai fini del calcolo delle pensioni di anzianità e di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, la percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione è determinata in relazione sia agli anni di contribuzione versata o accreditata sia all'età dell'interessato alla data di decorrenza della prestazione.

Per l'attuazione del primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale saranno emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le tabelle delle percentuali per il calcolo delle pensioni da predisporre in modo da ottenere, al compimento dell'età di 60 anni, con quaranta anni di contribuzione, il 74 per cento della retribuzione, qualora abbiano decorrenza successiva al 31 dicembre 1968; l'80 per cento, qualora abbiano decorrenza successiva al 31 dicembre 1975; nei casi in cui, l'età compiuta all'atto della decorrenza della pensione o la contribuzione versata o accreditata risultino diverse da quelle sopra indicate, le percentuali per il calcolo della pensione dovranno essere stabilite in modo che l'importo della pensione sia proporzionalmente ridotto od aumentato in relazione all'età e alla contribuzione.

Le percentuali di cui sopra sono determinate, per ciò che concerne la durata di contribuzione, ignorando gli anni eventualmente risultanti in eccesso rispetto al limite massimo di 40.

Nulla è innovato per quanto riguarda le condizioni per il diritto a pensione e la retribuzione sulla quale dev'essere calcolata la pensione; nulla è parimenti innovato per ciò che concerne i contributi versati o accreditati successivamente alla data di decorrenza della pensione liquidata secondo le norme di cui al comma precedente; tali contributi daranno luogo ad un supplemento di pensione.

Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano alle pensioni di invalidità ordinarie e privilegiate.

La presente legge ha effetto dal settimo mese successivo a quello della sua entrata in vigore.